



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 13

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 18 Luglio 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.-

L'anno duemiladodici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 18.30 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 4972 in data 12.07.2012, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	AMIDEI Bartolomeo	P	10	ERDMANN Stefania	P
2	TREVISAN Emilio	P	11	POZZATO Paola	AG
3	PASET Federico	AG	12	TUZZA Alessio	P
4	CAMISOTTI Tiziano	P	13	STIVANELLO Elmo	P
5	PRETATO Paola	P	14	GASPARINI Moreno	P
6	CUCCHIARI Domenico	P	15	CHIARIELLO Luca Bernardino	AG
7	GAZZOLA Ivana Vittoria	P	16	GALDIOLO Andrea	P
8	TESSARIN Mauro	AG	17	BORDINA Livio	P
9	TOMMASI Massimo	P			

E' presente in aula l'Assessore esterno sig.ra Beltrame Luciana.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa **Giuseppa CHIRICO**. Il Sig. **Bartolomeo Amidei** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Erdmann Stefania – Gazzola Ivana Vittoria – Bordina Livio*.

L'Assessore Pretato Paola illustra l'argomento.

Il consigliere Stivanello esprime dichiarazione di voto contrario perché l'aliquota è eccessiva.

Il Consigliere Galdiolo dichiara la propria astensione poiché non ha partecipato alla stesura del bilancio di previsione 2012.

L'Assessore Pretato replica in maniera esaustiva adducendo le motivazioni per l'applicazione dell'aliquota.

Il Sindaco "La scelta è ponderata, ha voluto privilegiare chi ha la prima casa poiché è la prima abitazione. Le attività produttive a causa delle difficoltà in cui versano avranno la possibilità di recuperare l'incidenza dell'IMU sul loro prodotto, ma questo è il percorso da seguire secondo il Decreto Monti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 6, comma 1, primo periodo, così come modificato dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 (legge 27/12/2006, n. 296);

Visto il D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16-quinquies, che ha prorogato al 30/06/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e il successivo decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha ulteriormente prorogato il termine alla data del 31/08/2012;

Vista la Legge 23/12/2000, n. 388, la quale, all'articolo 53, comma 16, prevede che le aliquote dei tributi e dei servizi sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso;

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU, prevedendo:

- l'anticipo dell'entrata in vigore dell'imposta in via sperimentale al 1° gennaio 2012;
- l'estensione del presupposto impositivo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze;
- la determinazione delle aliquote base, della detrazione e della maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- la modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali;
- la quota di gettito riservata allo Stato;

Viste le disposizioni previste dal D. L. 201/2011 all'articolo 13, comma 17, sull'invarianza di gettito e all'articolo 28, commi 7 e 9, in merito al concorso alla manovra degli enti territoriali, che prevedono rispettivamente una variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base e un ulteriore taglio dei suddetti fondi in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria;

Visto il D. Lgs. 504/1992;

Considerato che le aliquote base sono state previste dall'articolo 13 del D. L. 201/2011 nella misura dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alla relative pertinenze (comma 7) e nella misura del 0,76 per cento per gli altri immobili (comma 6);

Considerato, inoltre, che l'articolo 13 del D. L. 201/2011 consente ai Comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo dello 0,2 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze e dello 0,3 per cento per gli altri immobili, per consentire di compensare con il gettito derivante dalla nuova imposta relativo all'abitazione principale l'abolizione del trasferimento statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minor gettito derivante dall'esenzione ICI sull'abitazione principale e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;

Considerato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. _____ del ____ ha ritenuto, viste le stime di gettito IMU depositate agli atti presso l'ufficio tributi, al fine di predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 determinare le nuove aliquote IMU e relative detrazioni, prevedendo che la competenza definitiva spetta al Consiglio Comunale nel modo seguente:

IMMOBILI	ALIQUOTE
Abitazione Principale e relative pertinenze	Aliquota dello 0,4%
Altri immobili: fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 0,2 punti percentuali= 0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota dello 0,2% diminuita di 0,1 punti percentuali= 0,1%
Terreni agricoli	Aliquota di base dello 0,76%
Aree fabbricabili	Aliquota di base dello 0,76%
Unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP, regolarmente assegnate e destinate all'abitazione principale dell'assegnatario	punti percentuali= 0,4%

Ritenuto opportuno mantenere per l'anno 2012 l'aliquota IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota dello 0,4 per cento, e la detrazione per abitazione principale, stabilita dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per gli anni 2012 e 2013, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Rilevato che per quanto riguarda gli altri immobili, sulla base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, sia necessario determinare un'aliquota ordinaria del 0,96 per cento, lasciando alla aliquota di base le aree fabbricabili, i terreni agricoli;

Visto l'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e in particolare il comma 10 che stabilisce, tra l'altro, che per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) regolarmente assegnate ed adibite ad abitazione principale degli assegnatari si applica la

detrazione pari a euro 200,00 e non l'aliquota ridotta prevista dal comma 7 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato quindi che le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP vengono trattate dalla normativa statale come "altri immobili", diversi dall'abitazione principale, con conseguente applicazione della quota di imposta riservata allo Stato (50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base del 0,76 per cento) prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Richiamato il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26/04/2012 e in particolare l'articolo 4 che modifica il penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, il quale dispone "... *La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 1 a favore dello Stato e il comma 17*";

Considerato che la modifica introdotta al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, con la quale il legislatore rinuncia alla quota erariale del 0,38 per cento, comporta che tutto il gettito derivante dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dall'ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) rimane nelle casse comunali e inoltre non trova applicazione la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio prevista dal comma 17 dell'articolo 13;

Richiamato l'art. 13, comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche gli ex IACP (ATER) come specificato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012;

Riconosciuta la funzione sociale svolta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli IACP e ritenuto possibile con le esigenze di bilancio, a seguito della norma sopravvenuta, e opportuno introdurre un'aliquota differenziata per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP, regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale dell'assegnatario, pari allo 0,4 per cento;

Considerato che:

- non si ritiene opportuno, per esigenze di bilancio connesse alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, introdurre ulteriori riduzioni di aliquota o maggiorazioni di detrazione, in questa fase di approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, comma 12 bis (inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16), nell'ultimo capoverso testualmente dispone "*Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*" ci si riserva di effettuare sulla base degli effettivi introiti di verificare la possibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio di rivedere le aliquote entro i termini derogatori stabiliti dal comma 12bis;

Visti i prospetti, relativi alla simulazione di gettito e alla stima dei tagli ai trasferimenti depositati agli atti dell'ufficio tributi e ragioneria,

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.200, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile;

ESPERITE le operazioni di voto alla presenza di n. consiglieri comunali, si registra il seguente risultato: voti favorevoli n. 9. voti contrari n. 3 (Stivanello, Bordina, Gasparini), astenuti n. 1 (Galdiolo) ;

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 così di seguito elencate:

IMMOBILI	ALIQUOTE
Abitazione Principale e relative pertinenze	Aliquota dello 0,4%
Altri immobili: fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 0,2 punti percentuali= 0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota dello 0,2% diminuita di 0,1 punti percentuali= 0,1%
Terreni agricoli	Aliquota di base dello 0,76%
Aree fabbricabili	Aliquota di base dello 0,76%
Unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP, regolarmente assegnate e destinate all'abitazione principale dell'assegnatario	Aliquota di base dello 0,76% diminuita di 0,36 punti percentuali= 0,4%

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 613

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14 AGO. 2012 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 14 AGO. 2012




IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 24 AGO. 2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

28 AGO. 2012



IL SEGRETARIO